

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

02

SCISSIONE - Aspetti fiscali

FISCALE

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

04

ACCERTAMENTO - Sostituzione d'imposta

05

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

06

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di

07

bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli

LAVORO

08

PREVIDENZA

TUTELA E SICUREZZA

09

SICUREZZA SUL LAVORO - DLgs. 81/2008

10

Leggi In evidenza

SCISSIONE

Aspetti fiscali - Beneficiaria socio unico della scissa - Abuso del diritto - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.5.2023 n. 317)

Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. [317](#), l'Agenzia delle Entrate ha considerato non passibile di abuso del diritto ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000 una scissione societaria ex [art. 173](#) del TUIR che prevede il trasferimento di una partecipazione alla beneficiaria e socio unico della scissa.

Caratteristiche dell'abuso del diritto

Ai sensi dell'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000, un'operazione può integrare gli estremi dell'abuso del diritto quando si verificano i seguenti presupposti:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

Secondo l'[art. 10-bis](#) co. 3 della L. 212/2000, però, non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, finalizzata all'assegnazione ai soci del patrimonio aziendale.

Tale situazione potrebbe verificarsi attraverso la formale attribuzione dei beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale previsto dalla scissione societaria ex [art. 173](#) del TUIR.

Scissione con trasferimento al socio (beneficiaria) di una partecipazione

La risposta n. 317/2023 non considera abusiva la riorganizzazione di un gruppo che prevede la scissione parziale di una società (Alfa) in favore del socio unico (società Zeta), mediante la quale l'intera partecipazione detenuta dalla scissa nella società Beta risulta trasferita alla beneficiaria (Zeta).

Nel caso specie, si verifica l'assegnazione al proprio socio unico (ossia, la società beneficiaria Zeta) esclusivamente della partecipazione in Beta che passa sotto il diretto controllo della capogruppo.

L'Agenzia delle Entrate osserva che si tratta di un'operazione che non può essere considerata abusiva e richiama quanto chiarito dalla relazione illustrativa al DLgs. [128/2015](#) secondo cui "non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra "preferenza" per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse".

In altri termini, la scissione e l'assegnazione della partecipazione al socio (possibile operazione alternativa) si considerano entrambe operazioni fisiologicamente idonee che vengono poste su un piano di pari dignità ai fini della riorganizzazione di un gruppo societario.

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212

art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.5.2023 n. 317

Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2023 - "Scorporo di partecipazione a beneficio del socio unico della scissa non abusivo" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 9.5.2023, p. 38 - "La scissione di una partecipazione è un'alternativa valida all'assegnazione" - Germani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Scissione" - Sanna S.

Fiscale

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Cause di esclusione per il periodo d'imposta 2022 - Apertura della partita IVA dall'1.1.2021 - Novità del DM 28.4.2023

In attuazione dell'[art. 148](#) co. 1 del DL 34/2020, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze [28.4.2023](#) che approva per il periodo d'imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma è stato anticipato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come rilevato nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6.4.2023, l'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse. Ciò ha reso necessaria l'introduzione delle misure contenute nel decreto in commento.

Nuova causa di esclusione

L'art. 8 del DM [28.4.2023](#) dispone che, per il periodo d'imposta 2022, è prevista l'esclusione dagli ISA per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2021.

Tale causa di esclusione si aggiunge a quelle già ordinariamente previste ed elencate nelle istruzioni ai modelli ISA e REDDITI 2023. Le istruzioni ai modelli ISA risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre i modelli REDDITI 2023 devono ancora essere aggiornati sul punto.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.

In presenza di una causa di esclusione dagli ISA, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. 4.6.2021 n. [6](#), § 3.2, e 25.5.2022 n. [18](#), § 3.2), i contribuenti esclusi dagli ISA, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l'acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili "precalcolate", senza effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Correttivi congiunturali

Per quanto concerne i correttivi congiunturali, la loro operatività nell'ambito del software ISA incide sul punteggio di affidabilità complessivo andando gli stessi a intervenire tanto sugli indicatori elementari di affidabilità tanto su quelli di anomalia. Al riguardo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate si avvisa che il programma "Il tuo ISA 2023" (versione 1.0.0) del 28.4.2023 tiene conto degli interventi correttivi introdotti dal DM in commento.

I correttivi sono operativi sui 175 ISA approvati e sono riconducibili a due tipologie:

- modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (*input* della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala);

- modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

Regime premiale ISA

In relazione al giudizio di affidabilità fiscale ottenuto a seguito dell'applicazione degli ISA, anche per effetto della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito, sono state definite le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA. Il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. [140005](#) ha al riguardo confermato il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

DM 28.4.2023 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2023 - "Esclusi dagli ISA i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021" - Rivetti

ACCERTAMENTO

Sostituzione d'imposta - Omessa ritenuta a titolo di imposta - Adesione prestata dal sostituto - Domanda di rimborso del sostituto (Cass. 8.5.2023 n. 12184)

Con la pronuncia dell'[8.5.2023 n. 12184](#) relativa gli effetti dell'accertamento con adesione nell'ambito del rapporto di sostituzione d'imposta, la Corte di Cassazione ha affermato il principio *pro* contribuente per cui l'adesione ha effetto solo tra le parti tra cui si formalizza se nei confronti del coobbligato "escluso" può avere effetto sfavorevole.

Ciò, spiega la Cassazione, in quanto "*l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente*".

Viene esclusa una qualsivoglia efficacia, anche indiretta, nei confronti del coobbligato escluso che potrebbe avere un proprio interesse rispetto al rapporto definito in adesione.

Tale decisione si è espressa a fronte del ricorso proposto dal sostituto di imposta (coobbligato escluso) che si era visto opposto il diniego al rimborso dall'Amministrazione finanziaria sulle ritenute a titolo d'imposta già recuperate in capo al sostituto e definite mediante accertamento con adesione.

Inquadramento normativo

Il rapporto tra sostituto e sostituto si basa sull'[art. 64](#) del DPR 600/73, ma è solo l'[art. 35](#) del DPR 602/73, a mente del quale "*quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido*", che prevede una forma di solidarietà tra le parti.

La coobbligazione, però, stando alla norma, verrebbe in evidenza solo nella fase di riscossione e non anche nella fase accertativa.

Tuttavia, la giurisprudenza ha da sempre sostenuto, specie per la sostituzione a titolo di acconto, che la solidarietà passiva che intercorre tra sostituto e sostituto verso il Fisco, comporta una obbligazione in solido sin dall'origine del rapporto e ciò in ragione dell'unicità della prestazione (per tutte, Cass. 26.5.2017 n. [13282](#)).

La decisione della Cassazione

La rilevanza della sentenza risiede nel fatto che a fronte dell'adesione con relativo pagamento del dovuto da parte del sostituto di imposta la Cassazione ha ritenuto che non si estendono al coobbligato gli effetti derivanti dall'adesione se a lui negativi ed in mancanza di una espressa volontà contraria del contribuente.

Tale decisione può avere l'effetto per il sostituto di imposta di legittimarlo ad ottenere il rimborso delle somme ad esso spettanti, sulla base del versamento già operato dal sostituto, dall'Amministrazione finanziaria e non (solo) dal sostituto per effetto del successivo diritto di rivalsa. Ovviamente, il sostituto può altresì censurare alla radice l'obbligo di effettuazione della ritenuta.

Profili critici

L'applicazione del suddetto principio porterebbe a ritenere che l'effetto estensivo sfavorevole per gli altri coobbligati "esclusi" si verifica anche in ipotesi diverse dall'adesione in cui sussiste un "concordato" tra amministrazione e contribuente.

Si pensi agli altri istituti deflattivi come l'acquiescenza, la mediazione e la conciliazione, che si perfezionano in assenza della volontà contraria del coobbligato estromesso a definire la pretesa con l'Erario.

L'unica eccezione, applicando il principio esposto, è rappresentata dall'autotutela. In tale caso questa avrebbe sempre valenza nei confronti del coobbligato "escluso" (ad esempio perché non ha presentato l'istanza) in quanto l'annullamento dell'atto amministrativo rappresenta per questo un effetto positivo.

art. 38 DPR 29.9.1973 n. 602

art. 64 DPR 29.9.1973 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2023 - "Via libera al rimborso della ritenuta anche se c'è stata l'adesione del sostituto" - Amato - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ritenute" - Cissello A.

Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Solidarietà tributaria" - Cissello A.

Cass. 8.5.2023 n. 12184

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Liquidazione del patrimonio - Esclusione della variazione IVA - Ambito di applicazione \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.5.2023 n. 324\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 9.5.2023 n. [324](#), ha escluso la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione ex [art. 26](#) del DPR 633/72 nei casi di procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'[art. 14-ter](#) della L. 3/2012.

Emissione della nota di variazione

La fattispecie analizzata dall'Amministrazione finanziaria concerne la possibilità, da parte di una società, di emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'[art. 26](#) del DPR 633/72, a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex [art. 14-ter](#) della L. 3/2012 nei confronti di un cliente debitore.

Secondo la tesi sostenuta dalla società, la procedura di liquidazione del patrimonio avrebbe potuto qualificarsi come una procedura concorsuale e, pertanto, avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina di cui all'[art. 26](#) co. 3-bis del DPR 633/72. L'elencazione fornita dall'[art. 26](#) co. 10-bis del DPR 633/72 non avrebbe dovuto ritenersi tassativa delle fattispecie ammesse all'applicazione del co. 3-bis del medesimo articolo.

Quadro normativo di riferimento

L'[art. 26](#) del DPR 633/72 è stato oggetto di ripetuti interventi normativi.

In un primo tempo, la L. [208/2015](#) aveva introdotto i commi 4 e 11, con l'obiettivo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, di conseguenza, portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione.

In particolare, il co. 4 prevedeva la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire alternativamente:

- dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;
- dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

Ai sensi della previsione contenuta nel successivo co. 11, il debitore si considerava soggetto alla procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tali modifiche non sono mai entrate in vigore, poiché la L. [232/2016](#) ha mantenuto la regola secondo cui l'emissione della nota di credito IVA e la possibilità di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione potevano avvenire soltanto in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali concluse infruttuosamente.

Successivamente, il DL [73/2021](#), introducendo il comma 3-bis nell'[art. 26](#) DPR 633/72, ha ripreso quanto disposto dal precedente comma 4 (il co. 3-bis fa esplicito riferimento alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26.5.2021 compreso).

Per effetto di tale previsione, pertanto, il cedente non deve più attendere l'eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale in capo al cessionario.

In tal senso, il co. 10-bis, anch'esso introdotto dal DL [73/2021](#), prevede che il debitore si consideri assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Dall'analisi delle ultime modifiche normative, secondo l'Agenzia delle Entrate, dovrebbe evincersi che la procedura di liquidazione del patrimonio ex [art. 14](#) della L. 3/2012 non rientra tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione (come espressamente previsto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Disciplina delle note di variazione per gli istituti del CCII

Il disegno di legge delega fiscale, all'art. 9 lett. a) n. 3, demanda al governo il compito di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) la disciplina delle note di variazione tra cui anche la procedura di liquidazione del patrimonio.

L'esplicita delega in tal senso conferma, secondo le conclusioni cui giunge l'Amministrazione finanziaria, che, in base alla normativa vigente, è esclusa la possibilità di emettere la nota di variazione nel caso di procedura di liquidazione del patrimonio.

art. 14 ter L. 27.1.2012 n. 3

art. 26 co. 10 bis DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 co. 3 bis DPR 26.10.1972 n. 633

art. 268 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.5.2023 n. 324

Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2023 - "Nota di variazione IVA per la liquidazione del sovraindebitato ancora esclusa" - Greco - Nicotra

Il Sole - 24 Ore del 10.5.2023, p. 30 - "Liquidazione patrimonio senza recupero Iva" - Ficola - Santacrocellia

Oggi del 10.5.2023, p. 28 - "Crisi di impresa senza nota Iva" - Poggiani

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie \(legge di bilancio 2023\) - Rottamazione dei ruoli - Termine per la domanda - Posticipazione dal 30.4.2023 al 30.6.2023 - Novità del DL 51/2023](#)

La rottamazione dei ruoli, disciplinata dall'[art. 1](#) co. 231 ss. della L. 197/2022, concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 e causa lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

Trattasi di una procedura soggetta a liquidazione degli importi d'ufficio, i cui termini sono stati posticipati dal DL 10.5.2023 n. [51](#).

Tutti i carichi consegnati possono rientrare nella rottamazione, inclusi quelli formati dall'INPS e salve le esclusioni di legge (ad esempio, dazi e IVA all'importazione).

Domanda di rottamazione

Il termine di presentazione della domanda di rottamazione è stato posticipato dal 30.4.2023 al 30.6.2023.

Rammentiamo che il termine è decadenziale e che la domanda va presentata esclusivamente mediante l'applicativo in essere presso il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (non quindi mediante PEC).

Gli intermediari abilitati non possono presentare la domanda con Entratel, ma possono effettuare una interrogazione per sapere quali carichi sono definibili e il costo della rottamazione.

Nella domanda bisogna indicare i carichi che si intendono rottamare e impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

È possibile presentare distinte domande per i carichi che si intendono definire in modo che ad ogni domanda segua un autonomo piano di dilazione.

Liquidazione degli importi

Il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare la liquidazione degli importi da pagare è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Pagamento delle somme

La rottamazione si perfeziona con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme e non della sola prima rata.

Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.10.2023.

Originariamente, il termine per pagare le somme o la prima rata era fissato al 31.7.2023.

art. 1 co. 232 L. 29.12.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2023 - "Ufficiali le proroghe inerenti alla rottamazione dei ruoli" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 11.5.2023, p. 32 - "Rottamazione più ampia per tasse e multe dei Comuni" - Parente G.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rottamazione dei ruoli" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e delle sanzioni civili (circ. INPS 8.5.2023 n. 44 e circ. INAIL 10.5.2023 n. 16)

Con la circ. 8.5.2023 n. [44](#), l'INPS è intervenuto sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 4.5.2023, con la quale è stato previsto un innalzamento di 25 punti base del tasso in argomento.

Di conseguenza, il tasso risulta essere pari al 3,75% a decorrere dal 10.5.2023.

Sullo stesso tema è intervenuto anche l'INAIL con la circ. 10.5.2023 n. [16](#), con la quale ha illustrato gli effetti di tale variazione con riguardo ai premi assicurativi ed accessori.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 9,75% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 10.5.2023, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili. Nello specifico, la sanzione civile è pari al 9,25% in caso di:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ([art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);

- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa ([art. 116](#) co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 10.5.2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%) mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 2 co. 11 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INPS 8.5.2023 n. 44

Circolare INPS 20.3.2023 n. 31

Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2023 - "L'interesse di dilazione e differimento per contributi omessi o versati in ritardo varia ancora" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2023 - "L'interesse di dilazione e differimento per contributi omessi o pagati in ritardo aumenta ancora" - Redazione

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Differimento contributivo" - D'Amato F.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

DLgs. 81/2008 - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "lavoro")

L'art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al DLgs. [81/2008](#), con particolare riferimento alla:

- figura del medico competente;
- estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;
- formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro;
- verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Inoltre, i successivi [artt. 17](#) e [18](#) introducono alcune misure di carattere assicurativo in merito agli infortuni in ambito scolastico.

Nomina e nuovi obblighi del medico competente

Il provvedimento in esame modifica innanzitutto l'[art. 18](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, introducendo l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza. Sempre con riferimento alla figura del medico competente, si segnala la modifica dell'[art. 25](#) del DLgs. 81/2008, prevedendo l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da valutare ai fini del rilascio del

parere di idoneità. Inoltre si stabilisce che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso professionista comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti previsti.

Estensione delle misure per i cantieri mobili e temporanei

Con riferimento all'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione regolato in termini generali dal Titolo III del DLgs. [81/2008](#), il provvedimento in esame estende a determinate categorie di soggetti (perlopiù ai lavoratori autonomi) l'utilizzo di idonee opere provvisorie conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.

Controlli sulla formazione dei lavoratori

Un'altra misura rilevante consiste nell'integrazione dell'[art. 37](#) co. 2 del DLgs. 81/2008, al fine di garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa.

In altri termini, la finalità è quella di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro

La disposizione del DL 48/2023 modifica poi l'[art. 71](#) del DLgs. 81/2008, estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro. In pratica, si stabilisce che i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

Nel contempo, il provvedimento in esame modifica l'[art. 72](#) del DLgs. 81/2008, stabilendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, acquisisca e conservi agli atti una autodichiarazione dell'utilizzatore che attesti l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico per l'utilizzo, effettuati ai sensi di legge.

Novità in materia di formazione del datore di lavoro

Si interviene con riferimento alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro, modificando gli [artt. 73](#) e [87](#) del DLgs. 81/2008.

In sintesi, si inserisce l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la propria formazione e il proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro.

In caso di mancato adempimento del citato obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente, si prevede l'applicazione della pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda di importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.

Tutele assicurative in ambito scolastico

L'[art. 17](#) del DL 48/2023 prevede l'istituzione di un apposito Fondo per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dall'1.1.2018.

Il successivo [art. 18](#), invece, al fine di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa agli studenti e agli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, stabilisce che l'obbligo di assicurazione INAIL trovi applicazione anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

art. 14 DL 4.5.2023 n. 48

art. 17 DL 4.5.2023 n. 48

art. 18 DL 4.5.2023 n. 48

Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2023 - "Misure più stringenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro" - Amato G., Lanza G.D.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.3.2023

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Attività formative - Concessione di contributi - Riapertura - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 83-bis, commi 23 e 28, del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, con il DPR 29.5.2009 n. 83 è stato emanato il regolamento sulla concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

In attuazione del suddetto regolamento, con il presente DM:

- viene disposta la riapertura della concessione di tali contributi, sulla base delle risorse disponibili per il 2022;
- vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

- all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;
- allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:

- avviata dal 15.6.2023;
- terminata entro il 30.11.2023.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 15.6.2023, purché successivi al 5.5.2023 (data di pubblicazione in G.U. del presente DM).

Sono invece esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, non possono essere concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti:

- l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;

- le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

- entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro;
- sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

- 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
- 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
- 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
- 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

- ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 13";
- al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo dg.ssa@pec.mit.gov.it e al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni" all'indirizzo ram.formazione2023@pec.it;
- utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (<http://www.ramspa.it/formazione-xiii-edizione>), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
- a partire dal 17.4.2023 ed entro il 16.5.2023.

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro il 15.1.2024 dovrà essere presentata:

- una relazione di fine attività;
- una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

- l'elenco dei partecipanti;
- la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;
- se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

- il dettaglio dei costi per singole voci.

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 13";

- al soggetto gestore all'indirizzo ram.formazione2023@pec.it e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, all'indirizzo dg.ssa@pec.mit.gov.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà:

- al termine della realizzazione del progetto formativo;

- previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

Revoca dei contributi

I contributi in esame sono revocati in caso di:

- accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;

- mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;

- mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

- dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.